



2025/1165

16.6.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1165 DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 2025

che stabilisce norme specifiche per l'applicazione del regolamento (UE) 2023/1231 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni da inserire nel documento di viaggio per animali da compagnia e nella dichiarazione per i movimenti a carattere non commerciale di determinati animali da compagnia che fanno ingresso in Irlanda del Nord provenendo da altre parti del Regno Unito

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/1231 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo a norme specifiche riguardanti l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di determinate partite di merci al dettaglio, di piante da impianto, di tuberi-seme di patate, di macchinari e di determinati veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali, come pure i movimenti a carattere non commerciale di determinati animali da compagnia verso l'Irlanda del Nord ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2023/1231 stabilisce norme specifiche relative, tra l'altro, ai movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia definiti all'articolo 2, punto 24), di tale regolamento, ossia cani, gatti e furetti da compagnia, che fanno ingresso in Irlanda del Nord provenendo da altre parti del Regno Unito, purché siano soddisfatte determinate condizioni, comprese garanzie scritte fornite dal Regno Unito conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento («garanzie scritte»).
- (2) In particolare l'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2023/1231 stabilisce che gli animali da compagnia che fanno ingresso in Irlanda del Nord provenendo da altre parti del Regno Unito devono essere accompagnati da un documento di viaggio apposito convalidato dalle autorità competenti del Regno Unito e da una dichiarazione firmata dal proprietario o da una persona autorizzata attestante che gli animali da compagnia non saranno successivamente spostati dall'Irlanda del Nord a uno Stato membro («dichiarazione»).
- (3) Le garanzie scritte devono assicurare che gli animali da compagnia che fanno ingresso in Irlanda del Nord provenendo da altre parti del Regno Unito non aumentino il rischio per la salute degli animali che si trovano sull'isola d'Irlanda, né incidano sul loro stato sanitario o aumentino il rischio per la sanità pubblica e degli animali nel mercato interno, né compromettano l'integrità di quest'ultimo. Esse garantiscono inoltre che le autorità competenti del Regno Unito adottino misure efficaci per ridurre al minimo la possibilità che animali da compagnia siano spostati dall'Irlanda del Nord a uno Stato membro, comprovate da informazioni sulle procedure ufficiali per decidere quali misure adottare in caso di non conformità.
- (4) Le garanzie scritte devono anche assicurare che le autorità competenti del Regno Unito applichino le prescrizioni relative ai movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia verso il Regno Unito al fine di tutelarne lo stato sanitario ed eseguano controlli documentali e di identità efficaci sugli animali da compagnia che fanno ingresso in Irlanda del Nord provenendo da altre parti del Regno Unito; che tali autorità attuino un sistema di individuazione precoce e notifica dell'infezione da *Echinococcus multilocularis* negli ospiti definitivi selvatici e ne informino immediatamente la Commissione; e che esse applichino un sistema di individuazione precoce e notifica dell'infezione da rabbia negli animali sensibili detenuti e selvatici e notifichino immediatamente alla Commissione qualsiasi caso sospetto o da loro riscontrato di infezione da rabbia.

⁽¹⁾ GU L 165 del 29.6.2023, pag. 103, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1231/oj>.

- (5) Nella sua lettera del 15 aprile 2025 («lettera») il Regno Unito dichiara che i cani, i gatti e i furetti da compagnia che fanno ingresso in Irlanda del Nord provenendo da altre parti del Regno Unito non aumentano il rischio per la salute degli animali che si trovano sull'isola d'Irlanda, né incidono sul loro stato sanitario o aumentano il rischio per la sanità pubblica e degli animali nel mercato interno, né compromettono l'integrità di quest'ultimo. Nella lettera il Regno Unito fornisce inoltre informazioni sulle procedure ufficiali in vigore in caso di non conformità comprovanti che le autorità competenti del Regno Unito adottano misure efficaci per ridurre al minimo la possibilità che animali da compagnia siano spostati dall'Irlanda del Nord a uno Stato membro.
- (6) Nella lettera il Regno Unito dichiara anche di applicare le prescrizioni relative ai movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia verso il Regno Unito al fine di tutelarne lo stato sanitario e afferma che le autorità competenti del Regno Unito eseguiranno controlli documentali e di identità efficaci sugli animali da compagnia che fanno ingresso in Irlanda del Nord provenendo da altre parti del Regno Unito a decorrere dal 4 giugno 2025. Nella lettera il Regno Unito dichiara inoltre che: a) attuerà un sistema di individuazione precoce e notifica dell'infezione da *Echinococcus multilocularis* negli ospiti definitivi selvatici a decorrere dal 4 giugno 2025; b) le sue autorità competenti notificheranno immediatamente alla Commissione qualsiasi caso da loro riscontrato; c) applicherà un sistema di individuazione precoce e notifica dell'infezione da rabbia negli animali sensibili detenuti e selvatici a decorrere dal 4 giugno 2025; e d) le sue autorità competenti notificheranno immediatamente alla Commissione qualsiasi caso sospetto o da loro riscontrato di infezione da rabbia.
- (7) Poiché il Regno Unito ha fornito nella lettera le garanzie scritte, è opportuno stabilire norme sulle informazioni da inserire nel documento di viaggio per animali da compagnia e sul contenuto della dichiarazione.
- (8) Ai fini dell'attestazione del rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 12, paragrafo 1, lettere c) e d), del regolamento (UE) 2023/1231, nel documento di viaggio per animali da compagnia dovrebbero in particolare essere inserite informazioni che consentano l'identificazione dell'animale da compagnia e del suo proprietario e tale documento dovrebbe essere firmato da un rappresentante delle autorità competenti del Regno Unito che lo rilasciano. La dichiarazione del proprietario dell'animale da compagnia o della persona autorizzata dovrebbe in particolare contenere informazioni che consentano l'identificazione dell'animale da compagnia e del suo proprietario o della persona autorizzata a viaggiare con tale animale da compagnia, nonché l'impegno a non spostare successivamente dall'Irlanda del Nord a uno Stato membro l'animale da compagnia che fa ingresso in Irlanda del Nord provenendo da altre parti del Regno Unito, conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2023/1231.
- (9) Ai fini della certezza del diritto e per evitare inutili perturbazioni all'ingresso di animali da compagnia in Irlanda del Nord provenienti da altre parti del Regno Unito, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza.
- (10) Nelle garanzie scritte fornite dal Regno Unito si afferma che tutte le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1231 saranno soddisfatte a decorrere dal 4 giugno 2025. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi [retroattivamente] a decorrere da tale data. Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce norme sulle informazioni da inserire nel documento di viaggio per animali da compagnia per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia che fanno ingresso in Irlanda del Nord provenendo da altre parti del Regno Unito, nonché sul contenuto della dichiarazione firmata dal proprietario o da una persona autorizzata («dichiarazione») di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2023/1231.

*Articolo 2***Informazioni da inserire nel documento di viaggio per animali da compagnia**

Il documento di viaggio per animali da compagnia contiene le informazioni seguenti:

- a) l'ubicazione del trasponditore di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2023/1231 e la data di impianto nell'animale da compagnia o la data di lettura del trasponditore, nonché il codice alfanumerico unico indicato su di esso;
- b) il nome, la specie, la razza, il sesso, il colore, la data di nascita dichiarata dal proprietario e qualsiasi tratto o caratteristica visibile o distintiva dell'animale da compagnia;
- c) il nome, i recapiti e la firma del proprietario;
- d) il nome, i recapiti e la firma di un rappresentante delle autorità competenti del Regno Unito che rilasciano il documento di viaggio per animali da compagnia;
- e) il numero del documento di viaggio per animali da compagnia composto dal codice ISO del Regno Unito seguito da un codice alfanumerico unico.

*Articolo 3***Informazioni da inserire nella dichiarazione**

La dichiarazione contiene le informazioni seguenti:

- a) il nome e la firma del proprietario o della persona autorizzata per iscritto dal proprietario a effettuare il movimento a carattere non commerciale dell'animale da compagnia per conto del proprietario;
- b) il luogo e la data di rilascio;
- c) il codice alfanumerico unico indicato sul trasponditore che identifica ciascun animale da compagnia;
- d) il numero del documento di viaggio per animali da compagnia che accompagna ciascun animale da compagnia;
- e) l'impegno, assunto dal proprietario o dalla persona autorizzata, a non spostare successivamente dall'Irlanda del Nord a uno Stato membro l'animale da compagnia che fa ingresso in Irlanda del Nord provenendo da altre parti del Regno Unito.

*Articolo 4***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 4 giugno 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN